



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino
Ufficio di Supporto

COMUNICAZIONE INTERNA N. 20/2012

www.motorizzazione torino.it
Area Personale – Area Agenzie
Area Autoscuole – Area Tecnica

Torino, 4/6/2012

OGGETTO: Articolo 94-bis, comma 3 del Codice della Strada - Intestazioni fittizie - Cancellazione d'ufficio dall'Archivio nazionale dei veicoli.

L'articolo 94-bis, comma 3 del Codice della Strada, introdotto dalla legge n° 120/2010, prevede che i veicoli per i quali sia stata accertata in via definitiva la loro intestazione fittizia, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 94-bis, siano cancellati d'ufficio dall'Archivio nazionale veicoli e dal Pubblico registro automobilistico, su richiesta degli organi di polizia stradale.

Al riguardo, con circolare prot. n° 13245 del 14 maggio 2012, sono state emanate le modalità operative alle quali attenersi:

1. le richieste effettuate degli organi di polizia devono essere rivolte esclusivamente all'UMC del luogo in cui è avvenuto l'accertamento, nonché l'Ufficio Provinciale P.R.A. secondo le istruzioni impartite dall'Automobile Club d'Italia;
2. la cancellazione d'ufficio, analogamente alle procedure già in uso per la radiazione dei veicoli, è gestito con procedura telematica in modo da garantire il contestuale aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e del Pubblico registro automobilistico, nell'intento di assicurare una più efficace tutela degli interessi sia di ordine pubblico sia dei cittadini a nome dei quali siano stati fraudolentemente intestati veicoli; le relative istruzioni operative sono reperibili attraverso il download del Manuale Utente presente nell'Home Page dello "Sportello Telematico dell'Automobilista", a cui possono accedere tutti gli UMC che utilizzano la propria matricola per effettuare le operazioni STA;
3. poiché la **cancellazione d'ufficio** presuppone che **l'accertamento dell'intestazione fittizia di un veicolo** sia divenuto **definitivo**, è imprescindibile che l'ufficio verifichi preventivamente che la richiesta degli organi di polizia sia corredata dalle informazioni o dalle prove documentali dalle quali risulti in modo incontrovertibile la sussistenza di detto presupposto. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha chiarito che, in forza delle vigenti disposizioni in materia, l'accertamento è da ritenersi definitivo qualora ricorra una

delle seguenti ipotesi:

- a) il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
 - b) il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
 - c) il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione del verbale di contestazione ed abbia ottenuto il rigetto dei gravami.
4. l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli è perfezionato mediante l'effettuazione della cancellazione del veicolo attraverso l'interfaccia di STA, digitando, nel campo "Causale cessazione" della maschera contenente i dati della "Documentazione", la nuova causale "IF". Una volta avvenuta la cancellazione del veicolo, sarà possibile consultare il sistema centrale e visualizzare, per la targa digitata, la dicitura "**Veicolo cancellato d'ufficio a norma dell'art. 94-bis c.d.s.**".

Oooooo_____oooooO

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite dall'Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti ed ha decorrenza **7 giugno 2012**.

UFFICIO DI SUPPORTO
Ing. Antonio SACCO

f.to IL DIRETTORE
Dr. Ing. Roberto BATTISTONI